

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\003

Chieti, lì 31/01/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sigla compilatore: sr
- Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **SICABETON SPA**, con sede legale a ROMA, Viale di Villa Massimo n. 47 C.F e P. IVA 03626311009, iscritta alla Camera di Commercio di Roma n. REA 679943, con istanza¹ a firma del gestore Sig. **Romano Mazzeo**², ha richiesto, per lo stabilimento sito in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), Via Aterno - Fraz. Sambuceto, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "aggiornamento causa modifica dello stabilimento", derivanti dall'attività di **betonaggio per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**, per i punti:

- E1 - impianto di carico cemento
- E2 - pesatura cemento
- E3 - caricamento autobetoniera
- ED1 - trasporto, carico e scarico

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 46194 del 12/08/2011 e relativa documentazione tecnica allegata.

² Nato a Lucera (FG) il 23/02/1949 e residente a Vasto in via G. Cesare, 85;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 50620 del 13/09/2011 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e segg. della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 50710 del 14/09/2011, ha convocato la riunione della conferenza dei servizi per il giorno 19/10/2011 nel corso della quale, avendo interessato:

- Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

- nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 19/10/2011 (ALLEGATO 1), il Presidente della Conferenza si è riservato di assumere la determinazione conclusiva della Conferenza all'esito del parere del Comune di San Giovanni Teatino;
- il Comune di San Giovanni Teatino con nota assunta al ns. prot.n.58274 del 28/10/2011 ha espresso sull'istanza della Ditta in questione parere contrario e con successiva nota assunta al prot. n.20112 del 24/04/2012, modificando la precedente posizione, ha espresso parere favorevole;
- con atto prot. n.21041 del 03.05.2012 il Responsabile del Procedimento, tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni del Distretto ARTA di Chieti, espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 19/10/2011, e del parere favorevole del Comune di SAN GIOVANNI TEATINO, espresso con nota prot. 7487 del 23.04.2012, acquisita al ns. prot. n.20112 del 24/04/2012, ha assunto la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi (ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi suddetta è stata trasmessa con raccomandata A/R alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI – Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI, che era assente nella Conferenza, con l'avvertenza che poteva esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
- può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso della ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI, non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 24/05/2012, Prot. n. 1988/Int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative" come risultante dalla quietanza di versamento 84/17206 del 10.08/2012 agli atti d'ufficio;

è stata acquisita per la ditta in oggetto la certificazione antimafia della C.C.I.A.A. di Roma prot.CEW/46790/2012/CRM1203 del 28/09/2012 recante il nulla-osta di cui all'art.10 della l. n.575/1965 e s.m.i.;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **SICABETON SPA⁴**, con sede legale a ROMA, Viale di Villa Massimo n. 47 C.F e P. IVA 03626311009, iscritta alla Camera di Commercio di Roma n. REA 679943, nella persona del gestore pro tempore Sig. *Romano Mazzeo*, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di SAN GIOVANNI TEATINO, Via Aterno - Fraz. Sambuceto e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art.269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

1.1.1. E1 - impianto di carico cemento

1.1.2. E2 - pesatura cemento

4

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita al Ns. protocollo Prot. 46194 del 12/08/2011 e relativa documentazione tecnica allegata;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 03/05/2012, all'uopo predisposta, di cui alla nota prot. 21041 del 03.05.2012 (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.1.3. E3 - caricamento autobetoniera

1.1.4. ED1 - trasporto, carico e scarico

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 20/07/2011 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di **15 (quindici) anni, dalla data del rilascio del presente atto**, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. **richiedere** la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. **comunicare** la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. **altresì, di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovrà essere effettuato un monitoraggio alle emissioni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla redazione del certificato analitico;

4.2.2. **predisporre**, per i punti di emissione **E1 (impianto di carico cemento) ed E3 (caricamento autobetoniera)**, a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **di esonerare** dagli autocontrolli il punto E2;

4.2.4. **di annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con



pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

- 4.2.5. **predisporre** un contatore d'acqua per registrare i consumi relativi all'irrigazione dei piazzali e degli inerti; tali registrazioni dovranno essere riportate sugli appositi registri.

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.

- 4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (*Poteri di ordinanza*), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

- 9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme

tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta **SICABETON SPA**;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e, p.c.: - alla Polizia Provinciale (SEDE).


- Allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE

Dott.ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara
- Tel.: +39 0871 4084398 – Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: SICABETON SPA

Rif. Sede legale: Viale di Villa Massimo n. 47 - ROMA

Sede operativa: Via Aterno - Fraz. Sambuceto - SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Stabilimento: betonaggio per la produzione di calcestruzzo preconfezionato

Punti di emissione:

- E1 - impianto di carico cemento
- E2 - pesatura cemento
- E3 - caricamento autobetoniera
- ED1 - trasporto, carico e scarico

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto prot. N.50620 del 13/09/2011 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 14.09.2011, prot. n. 50710 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 19.10.2011;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti,



- Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
- il rappresentante del Comune di San Giovanni Teatino;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti; ¹
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2011 (duemilaundici)** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **ottobre** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza dell'Arch. Gisella La Palombara, delegata, che svolge anche le funzioni di segretario.

Alle ore 10,00 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti ;
- il Comune di San Giovanni Teatino;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è presente:

- Sig. Nicolino Campini, dipendente delegato.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "*Conferenza*" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, **in particolare , nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)**;



- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 46194 del 12.08.2011, e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportata nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, chiede chiarimenti circa la mancata applicazione di quanto previsto al comma 5 art. 270 D.lgs 152/06 e specificatamente il mancato convogliamento dei punti di emissione ad un unico punto.


Interviene il **rappresentante del proponente** che precisa che tale applicazione non è stata attuata poiché detto convogliamento ad un unico punto sarebbe causa di trascinalamenti delle varie tipologie di cemento dando luogo alla contaminazione del calcestruzzo prodotto influenzando sulla qualità dello stesso.

Il rappresentante dell'ARTA prende atto di tale giustificazione, e pertanto, nel concordare con il proponente circa l'esonero dagli autocontrolli per il punto di emissione E2, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- *dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovrà essere effettuato un*







monitoraggio alle emissioni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla redazione del certificato analitico;

- frequenza autocontrolli semestrale per i punti di emissione E1 ed E3;
- sarà necessario predisporre un contatore d'acqua per registrarne i consumi relativi all'irrigazione dei piazzali e degli inerti; tali registrazioni saranno riportate sull'apposito registro degli impianti di abbattimento.

Il **Presidente** ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Il Presidente, preso atto del parere favorevole espresso dall'ARTA, considerato che il Comune di San Giovanni Teatino nel 2009, su istanza della stessa ditta di ampliamento dello stabilimento, si è espresso con parere contrario (prot. 5394 del 27.03.2009), pur considerando che l'istanza in oggetto riguarda la modifica non sostanziale dello stabilimento esistente (variazione di aspirazione degli impianti), senza ampliamento dello stesso, **si riserva la determinazione conclusiva all'esito del parere del Comune di San Giovanni Teatino.**


Alle ore 11,15 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 19.10.2011

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti



Il Rappresentante della ditta



Il Presidente della Conferenza di Servizi



TECNICO-AMBIENTE



Prot. n. 21091
Chieti, 03 MAG. 2012

Pratica n. 13789 (da citare nella futura corrispondenza)

VIA FAX

Spett.le DITTA SICABETON SPA
C/a Romano Mazzeo
Viale di Villa Massimo n. 47
00161 ROMA – fax 06 44014221

Al COMUNE di
66020 SAN GIOVANNI TEATINO
fax 085 4461383

All' ARTA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 CHIETI - fax 0871 405267

All' ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI
Dipartimento di Prevenzione, Servizio
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Martiri Lancianesi
66100 CHIETI – fax 0871 357483

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta- DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ditta SICABETON SPA

Rif. Sede legale: Viale di Villa Massimo n. 47 - ROMA

Sede operativa: Via Aterno - Fraz. Sambuceto - SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Stabilimento: betonaggio per la produzione di calcestruzzo preconfezionato

Punti di emissione:

- E1 - impianto di carico cemento
- E2 - pesatura cemento
- E3 - caricamento autobetoniera
- ED1 - trasporto, carico e scarico

VISTO

- che, con atto prot. N.50620 del 13/09/2011 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 14.09.2011, prot. n. 50710 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 19.10.2011;



VISTO

il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA di competenza in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 19.10.2011;

VISTO

Il parere favorevole espresso dal Comune di San Giovanni Teatino con nota prot. 7487 del 23.04.2012, che si allega,

si dà atto dell'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati che costituisce **determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi** e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

La seguente nota viene trasmessa tramite raccomandata postale AR ai componenti della Conferenza i cui pareri non risultano ancora espressi e/o non conformi a quanto previsto dal "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, **che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing .Pasquale DE FABRITIIS



TECNICO-AMBIENTE



0854461288



Città di San Giovanni Teatino

provincia di Chieti

AREA TECNICA

Prot. n. *7485*

Addi 23.04.12

SPETT./LE

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque

Energia e Sviluppo Sostenibile

Tutela della fauna

Servizio Tecnico Ambiente

P.zza M. Venturi

66100 CHIETI

FAX 0871 4084307

2012
Luca...
...

OGGETTO: Autorizzazione emissioni in atmosfera – Ditta SICABETON SPA
Conferenza dei servizi D.Lgs 152/06

In riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/10/2011 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta SICABETON SpA;

Visto il D.Lgs 128/2010;

Che la ditta Sicabeton S.p.A. ha ottenuto per l'impianto in oggetto concessione edilizia in sanatoria n. 408/A del 25/02/08 a seguito di perfezionamento della domanda di condono;

Che l'attività svolta nell'area in questione è classificabile come insalubre di I classe ai sensi del T.U.L.L.SS. e smi;

Che il Comune di San Giovanni Teatino rientra in zona di "risanamento metropolitana Pescara-Chieti" nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con deliberazione C.R. 79/4 del 25/09/07;

Che per tale area il Piano prescrive il divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti derivanti dalle attività industriali e artigianali nell'ambito delle procedure di autorizzazioni ai sensi del D.Lgv 152/06;

Considerato che trattasi di stabilimento esistente e che i punti di emissione oggetto di richiesta E1 - E2- E3- ED1 risultano già autorizzati in precedenza;

Che la richiesta attiene a modifiche non sostanziali dei punti di emissione;

Per quanto di competenza, pertanto, si esprime parere favorevole.

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE
[Signature]

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

IMPIANTO: SICABETON S.p.A.

PIAZZANO - FRAZ. SAMBUCCO

66000 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Data 20.07.2011 li, 11, **SAN GIOVANNI TEATINO (CH)**

Allegato n°1

ALLEGATO 3
AUTORIZZAZIONE
N. CH 2013/003 DEL 31/07/2013
PAGINE N. 1

ED1 (**)	TRASPORTO, SCARICO E CARICO	---	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	max 1,5	---	A.U.	---
E3	Caricamento autobetoniera	5.000	5	20 volte al giorno	ambiente	Polveri	10	50,0	8,10	0,20	F.T.	---
E2	Pesatura cemento	24	~ 0,8	20 volte al giorno	ambiente	Polveri	10	0,24	4,40	0,60	F.T.	---
E1	Impianto di carico cemento	500	~ 1	5 volte a settimana	ambiente	Polveri	10	5,0	16,8	0,10	F.T.	---

(*)

C = Glione
 A.U. = Abbattitore a umido
 A.D. = Assorbitor
 Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi
 P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico
 A.S. = Assorbitor
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

[Firma illeggibile]

Timbro e firma tecnico abilitato

[Firma illeggibile]

(**): emissione non convogliabile